

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA CASA DI RIPOSO VINCENZO MOSSO

Via Vincenzo Mosso – CAMBIANO (TO)



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA N. 1 DEL 19/02/2026

Il giorno 19 del mese di febbraio dell'anno 2026, alle ore 21,00, presso la sede sociale Via V. Mosso n. 6 si è riunita l'Assemblea straordinaria dell'associazione "Amici della Casa di Riposo Vincenzo Mosso" in seconda convocazione come previsto e regolamentato dall'art. 6 dello statuto, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Modifica dello Statuto come richiesto dalla Regione Piemonte a seguito di inoltro domanda per l'iscrizione al RUNTS.
- 2) Approvazione rendiconto economico finanziario anno 2025.
- 3) Approvazione programma di attività per l'anno 2026.
- 4) Varie ed eventuali.

Di tutti i punti all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e si è provveduto al deposito ed all'invio degli allegati utili alle discussioni e votazioni assembleari.

Assume la presidenza dell'assemblea la Sig.ra Chiesa Maddalena che propone come segretaria verbalizzante la Sig.ra Grasso Rita che accetta.

Si rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, sono presenti personalmente n. 23 soci e per n. 17 soci è pervenuta delega scritta, come risulta dall'allegato foglio presenze (Allegato A). Pertanto ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Si dà atto che tutti i soci presenti e quelli per delega risultano in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Il presidente, dopo i saluti ed i ringraziamenti ai soci partecipanti, dichiara aperta la seduta.

Punto 1) - Modifica dello Statuto come richiesto dalla Regione Piemonte a seguito di inoltro domanda per l'iscrizione al RUNTS.

Il presidente spiega punto per punto le modifiche apportate allo Statuto, modifiche richieste dalla Regione Piemonte a seguito dell'istanza presentata in data 10/10/2025 n. 44553/A2202B, al fine di ottenere l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Dopo alcuni interventi e breve discussione, il presidente invita i presenti a votare, per alzata di mano, lo Statuto così come modificato e composto da 21 articoli.

L'Assemblea con la presenza di tre quarti dei soci, all'unanimità esprime il voto favorevole a tutte le modifiche apportate allo Statuto. (Allegato B)

L'Assemblea conferisce incarico al Presidente di provvedere alla registrazione dello Statuto così modificato, presso l'Agenzia delle Entrate e di fare nuovamente richiesta di iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore.

Inoltre l'Assemblea autorizza il Presidente, **Sig.ra Maddalena Chiesa – CHSMDL56P69I327H**, in qualità di legale rappresentante **dell'Associazione Amici della Casa di Riposo Vincenzo Mosso con sede in Cambiano Via Vincenzo Mosso n. 6 – C.F. 94081170014** - a confermare l'identità per il servizio PEC.

Punto 2) – Approvazione rendiconto economico finanziario anno 2025.

Il Presidente dà lettura del rendiconto economico finanziario relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2025 le cui risultanze sono le seguenti:

- Fondo cassa al 31/12/2024 € 4.249,55
- Ricavi dell'esercizio € 2.380,00
- Costi dell'esercizio € 4.039,07
- Avanzo di gestione € 2.590,48

Si procede alla votazione per alzata di mano:

Presenti: 23

Astenuti: 5 (Chiesa, Grasso, Mariotto, De Simoni, Testa)

Voti favorevoli: 18

L'Assemblea approva il rendiconto economico finanziario anno 2025 (Allegato C).

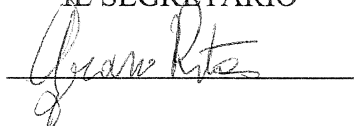
Punto 3) - Approvazione programma di attività per l'anno 2026.

Per quanto riguarda le attività da programmare per l'anno 2026 si pensava di organizzare alcuni eventi con trattenimenti musicali.

L'assemblea dopo diversi interventi e confronti tra i presenti decide di delegare ad un gruppo di lavoro al fine di pianificare date e momenti di intrattenimento sempre indirizzati al perseguimento delle finalità istituzionali della nostra associazione.

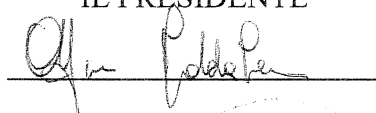
Non essendovi altro su cui deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore 22,40.

IL SEGRETARIO

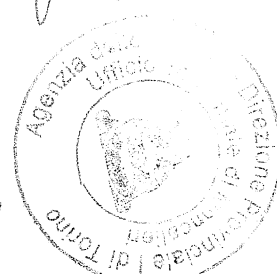


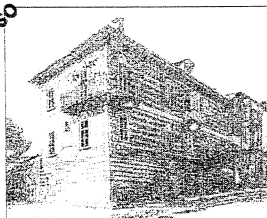


IL PRESIDENTE



69 3 200,00 Duecento/00
03/03/26
Il Funzionario
Paola CARLINO
Agenzia delle Entrate Provinciale di Torino





STATUTO

ASSOCIAZIONE "AMICI DELLA CASA DI RIPOSO VINCENZO MOSSO- APS"



Articolo 1 – Costituzione – Denominazione - Sede

E' costituita ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.e i. una Associazione di promozione sociale denominata "**Amici della Casa di Riposo Vincenzo Mosso**" con sede legale nel Comune di Cambiano (To), Via Vincenzo Mosso n. 6, operante senza fini di lucro.

La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Associazione di Promozione Sociale – APS", contestualmente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Contestualmente alla predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "Amici della Casa di Riposo Vincenzo Mosso Associazione di Promozione Sociale", in sigla "Amici della Casa di Riposo Vincenzo Mosso APS".

La nuova denominazione non comporta modifica statutaria e verrà comunicata dal Consiglio Direttivo a tutti gli uffici interessati.

Articolo 2 - Finalità e attività sociali

1. L'associazione ha durata illimitata e non ha fini di lucro neanche in forma indiretta e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso, come previsto dalla Costituzione:
 - a) la promozione sociale, culturale e civile delle persone ed in particolare di quelle anziane;
 - b) la ricerca e la costruzione di relazioni concrete e solidali tra le generazioni;
 - c) la partecipazione attiva alla vita sociale, culturale ed economica della comunità;
 - d) l'impegno nel volontariato civile e solidale;
 - e) la tutela del diritto alla salute, all'ambiente, all'assistenza, all'educazione permanente, alla cultura, alla dignità;
 - f) la non discriminazione a causa dell'età o per qualsiasi altra causa;
 - g) la promozione di una cultura positiva ed attiva delle persone anziane;
 - h) la ricerca di nuove opportunità di collaborazione con le nuove generazioni;
 - i) l'attenzione ai bisogni insorgenti a seguito delle nuove fragilità sociali;
 - j) le attività volte a promuovere e garantire la parità di genere.
2. Per il perseguimento delle predette finalità istituzionali, l'Associazione potrà instaurare ogni forma di collegamento e collaborazione con enti pubblici e/o privati, che non siano in contrasto con la natura dell'Associazione e si propone di svolgere, in via esclusiva o principale, una o più delle seguenti attività di interesse generale aventi ad oggetto, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del Codice del Terzo settore:

- l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale di cui al predetto articolo (lett. i);
- l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k).

3. In particolare l'Associazione si propone di:

- l'organizzare manifestazioni e rappresentazioni teatrali anche in collaborazione con Associazioni, Enti Pubblici e/o Privati;
 - favorire iniziative, a fini culturali, che promuovano la ricerca sul territorio di edifici storici;
 - l'organizzare in collaborazione con Enti Pubblici, corsi di formazione per volontari in ambito socio-assistenziale.
4. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
5. Le attività sono svolte dall'Associazione in favore degli associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. I volontari svolgono tale attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 3 – Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e possono candidarsi tutti gli associati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Articolo 4 - Soci

1. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche che, condividano le finalità e che si impegnino a realizzarle e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto.
2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore (sette).
3. Sono soci coloro che sottoscrivono l'Atto costitutivo e coloro i quali ne faranno richiesta.
4. I soci cessano di appartenere all'associazione per:

- dimissioni volontarie;
- decesso;
- esclusione, da deliberarsi dal Consiglio direttivo, conseguente a comportamenti del socio in contrasto con lo Statuto e con le finalità dell'Associazione.

5. L'attività dei soci deve essere libera e volontaria e prestata prevalentemente in forma gratuita. L'Associazione potrà rimborsare agli aderenti unicamente le spese vive documentate, effettivamente sostenute e preventivamente autorizzate dai propri organi direttivi.

Articolo 5 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci hanno il diritto di:

- a) partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi;
- d) di recedere dall'appartenenza all'associazione in qualsiasi momento.

2. I soci hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

3. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa;

4. E' vietato il rimborso della quota associativa, anche in capo agli eredi, in caso di decesso, dimissione o esclusione dell'associato.

Articolo 6 – Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni socio può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:
 - a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso; egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.
4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 7 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea dei soci.
 - il Consiglio direttivo.
 - il Presidente.
 - il Vice Presidente.
2. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite e non comportano alcun genere di emolumento, salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. 4.

Articolo 8 - Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è l'Organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i soci.
2. Essa si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione a mezzo di avviso, da recapitarsi a tutti i soci mediante invio di lettera non raccomandata (eventualmente anche a mano), o via fax o via e-mail.
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

5. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.
6. Ciascun socio non può essere portatore di più di 2 (due) deleghe.
7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 19 e 20.
8. Ogni Socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia (a proprie spese) .
9. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - a) eleggere i membri del Consiglio direttivo;
 - b) approvare il programma di attività proposto dal Consiglio direttivo;
 - c) approvare il bilancio consuntivo, rendiconto economico e finanziario redatto dal Consiglio direttivo;
 - d) stabilire, su indicazione del Consiglio direttivo, l'ammontare delle quote associative a carico dei soci;
 - e) approvare o respingere, in seduta straordinaria, le richieste di modifica dello Statuto (vedasi art. 19);
 - f) deliberare, in seduta straordinaria, lo scioglimento dell'Associazione (vedasi art. 20);
 - g) nominare due dei cinque membri che comporranno il Consiglio di Amministrazione della Casa di riposo, scegliendoli tra i propri associati.
10. I bilanci e i rendiconti debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

Articolo 9 - Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo, è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da 5 (cinque) Consiglieri.
2. Per il primo mandato la nomina è ratificata dai Soci fondatori in calce all'Atto costitutivo. I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea tra i nominativi proposti dai soci; sono eletti i candidati che ottengono più voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.
3. Il Consiglio si riunisce almeno due volte ogni anno solare.
4. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, da recapitarsi ai componenti con lettera raccomandata, o via fax o via e-mail almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione.
5. Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza dei due terzi dei componenti.
6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni.
7. Il Consiglio ha i seguenti compiti:
 - a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
 - b) nominare il Segretario (eventuale) e il Revisore dei conti (eventuale);
 - c) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;



- 
- d) approvare il bilancio preventivo;
 - e) redigere annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni di legge e statutarie e sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea;
 - f) determinare il programma di lavoro coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - g) deliberare in merito all'esclusione di soci;
 - h) ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente o, in assenza del Presidente, dal Vice Presidente per motivi di necessità e di urgenza.
8. Decadono dalla carica di Consigliere coloro che:
- sono dimissionari;
 - sono assenti dalle riunioni, senza giustificato motivo, per tre sedute consecutive;
 - hanno perso la qualifica di socio.
9. Il Consigliere deceduto, dimissionario o dichiarato decaduto, è sostituito dal socio che nelle ultime elezioni per il Consiglio è risultato il primo degli esclusi. E così di seguito.

Articolo 10 - Presidente

1. Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 15 e qualora non ottemperi a quanto disposto nel precedente articolo 8, comma 4.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio.
4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Articolo 11 - Il Vice Presidente

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte agli aderenti e ai terzi, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza del Presidente.

Articolo 12 - Segretario (eventuale)

1. Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
 - provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
 - è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
 - predispone gli schemi del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, e li sottopone al Consiglio;

- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione degli stessi;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese.

Articolo 13 - Il Revisore dei conti (eventuale)

1. L'Associazione introduce tale figura in Statuto se si trova nelle condizioni previste obbligatoriamente per legge, oppure nel caso in cui ritenga di volersene avvalere.
2. Il Revisore dei Conti dura in carica tanto quanto il Consiglio direttivo che lo ha nominato e può essere riconfermato.

Articolo 14 – Libri sociali obbligatori

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

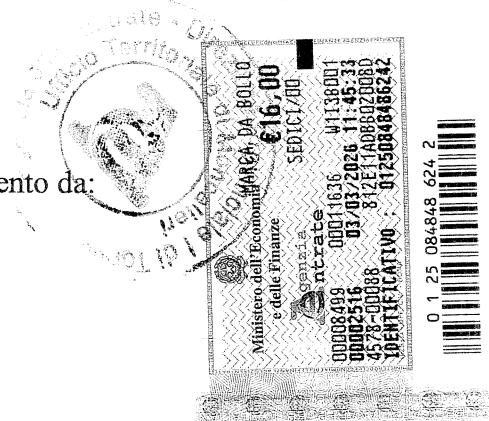
- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 15 - Durata delle cariche

1. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili.
2. Le sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

Articolo 16 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento da:
 - quote e contributi degli associati;
 - eredità, donazioni e legati;
 - erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - contributi da Enti e Istituzioni, pubblici e privati;
 - entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio finanziamento e al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - entrate derivanti da iniziative promozionali quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.



Articolo 17 - Quota sociale

1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio. La quota associativa non è trasmissibile e non è rivalutabile.

2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle Assemblee né alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Articolo 18 – Bilancio

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio, i bilanci preventivo e consuntivo, quest'ultimo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste.
4. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, riserve, ecc., durante la vita dell'Ente a meno che la destinazione non sia imposta dalla Legge.

Articolo 19 - Modifiche allo Statuto

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli Organi o da almeno cinque soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 20 - Scioglimento dell'Associazione

1. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione è necessaria la convocazione di un'apposita Assemblea straordinaria e la deliberazione, a scheda segreta, deve riportare il voto favorevole allo scioglimento di almeno i tre quarti degli associati. La proposta di scioglimento può essere fatta dal Consiglio direttivo o da un terzo degli associati.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), di cui all'art. 45, c. 1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

Art. 21 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

*Allegato all'atto n° 64 serie 3
Registrazione Rancolieri 3/3/2016*

